

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4030 del 03/09/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "ACCOGLIENZA PER PERSONE AFFETTE DA AIDS E DOPPIA DIAGNOSI " DA SVOLGERSI IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOCALITA' LA PELLEGRINA, STRADA AGAZZANA N. 68
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4102 del 29/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. **ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "ACCOGLIENZA PER PERSONE AFFETTE DA AIDS E DOPPIA DIAGNOSI " DA SVOLGERSI IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOCALITÀ LA PELLEGRINA, STRADA AGAZZANA N. 68

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della **ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS**, presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso in data 27/3/2019 (acquisita agli atti in data 1/04/2019 con prot. n° PG/2019/51561), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"accoglienza per persone affette da aids e doppia diagnosi"* da svolgersi presso l'insediamento ubicato in Comune di Piacenza, località Pellegrina, Strada Agazzana n. 68;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;

Vista, altresì, la documentazione integrativa pervenuta a questo Servizio rispettivamente in data 29/5/2019 ed in data 8/7/2019 (prot.lli n.ri 84582 e 107228);

Verificato che:

- presso l'insediamento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi recapitanti su suolo, come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque reflue domestiche provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle strutture denominate Comunità Don Venturini (15 A.E.) e Comunità Emmaus (20 A.E.) trattate con un sistema costituito da n° 6 fosse Imhoff, n° 2 degrassatori, sifone di cacciata e condotta disperdente in subirrigazione di lunghezza pari a m. 177;
 - **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle strutture denominate Casa del Cavallante (5 A.E.) e Casa del Falegname (3 A.E.) trattate con un sistema costituito da n° 4 fosse Imhoff, n° 4 degrassatori, sifone di cacciata e condotta disperdente in subirrigazione di lunghezza pari a m. 40;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n. 1317 del 30/7/2019 di autorizzazione, espressa dal Comune di Piacenza e pervenuta a questo Servizio in data 1/08/2019 ed assunta al prot. PG/2019/121429;

Preso atto che il Comune di Piacenza rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge n. 447/95 ha comunicato che: *"...omissis...la ditta non è tenuta a presentare documentazione previsionale di impatto acustico..."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante la "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante le "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante gli "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Associazione La Ricerca Onlus** per l'attività di "*accoglienza per persone affette da aids e doppia diagnosi*" da svolgersi presso la struttura ubicata in Comune di Piacenza, località La Pellegrina, strada Agazzana n. 68;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Associazione La Ricerca Onlus** (C. FISC. 91006310337) per l'attività di "*accoglienza per persone affette da aids e doppia diagnosi*" da svolgersi presso la struttura ubicata in Comune di Piacenza, località La Pellegrina, strada Agazzana n. 68; Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
2. **di impartire, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche**, aventi recapito su suolo, le seguenti prescrizioni:
 - a) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti in progetto dovranno corrispondere a quanto prescritto dalla normativa regionale, nella tabella A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e dalle linee guida di ARPAE Emilia Romagna;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima prevista per gli impianti di trattamento;

- c) i sistemi disperdenti dovranno essere collocati lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno; inoltre dovrà essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza minima dovrà essere di 30 m. per le opere private e di 200 m. per quelle pubbliche;
- d) le condotte disperdenti dovranno avere una pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,5 % ed essere poste in trincee di adeguata profondità, non inferiori a 60 cm e non superiori a 80 cm. con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo delle trincee, per almeno 30 cm., dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70;
- e) la distanza tra il fondo delle trincee disperdenti e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida), dovrà essere verificato quindi che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
- f) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire un'adeguata aerazione dei sistemi drenanti, la parte superiore delle masse ghiaiose, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno strato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto);
- g) dovrà essere verificato periodicamente il corretto funzionamento dei sifoni a cacciata, atti a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutte le condotte disperdenti;
- h) dovrà essere sempre garantito che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale nell'area delle condotte disperdenti;
- i) al fine di ottenere una buona efficienza del sistema depurativo (degrassatori e Fosse Imhoff), dovranno essere periodicamente previsti la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, nonché l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.